



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2011 (23.11)
(OR. en)**

17019/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0152 (COD)**

**SOC 1001
CODEC 2059**

RELAZIONE

della: Presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio (EPSCO)
n. doc. prec.: 16722/11 REV 1 SOC 980 CODEC 1983
n. doc. Comm.: 11951/11 SOC 598 CODEC 1075 - COM(2011) 348 definitivo

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
- *Stato di avanzamento dei lavori*

I. INTRODUZIONE

Nel 2004 è stata adottata la direttiva 2004/40/CE¹ sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) nel quadro della direttiva 89/391/CEE². Tuttavia, subito dopo l'adozione della direttiva, nel 2004, gli operatori del settore medico che utilizzano la risonanza magnetica per immagini (RMI) hanno sostenuto che le proprie attività sarebbero ostacolate dai rigorosi valori limite di esposizione stabiliti dalla medesima.

¹ Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); GU L 159 del 30.4.2004, pagg. 1-26.

² Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; GU L 183 del 29.6.1989, pagg. 1-8.

Di conseguenza, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di rimandare la trasposizione della direttiva al 30 aprile 2012 per via delle difficoltà di applicazione della stessa e per lasciare un lasso di tempo sufficiente per modificarla alla luce di nuovi dati scientifici (tra cui gli orientamenti 2009 e 2010 dell'ICNIRP³, che modificano la bassa gamma di frequenza rispetto agli orientamenti del 1998 confluiti nella direttiva 2004/40/CE).

Dopo lunghe consultazioni con tutte le parti interessate e sulla base di uno studio svolto dalla Commissione per valutare l'effettivo impatto della direttiva 2004/40/CE sulle procedure mediche, il 22 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a rivedere la direttiva del 2004/40/CE.

Nel corso della presidenza polacca, il Gruppo "Questioni sociali" ha avviato l'esame della proposta nel luglio 2011.

Sono considerate mantenute le riserve generali di esame di tutte le delegazioni sulla proposta attuale, mentre DK, DE, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve d'esame parlamentare. L'AT ha mantenuto una riserva di carattere linguistico.

Il Parlamento europeo non ha ancora espresso il proprio parere. Poiché la base giuridica proposta è l'articolo 153, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio deve deliberare a maggioranza qualificata, conformemente alla procedura legislativa ordinaria con il Parlamento europeo.

Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere. Il Comitato economico e sociale europeo non ha ancora espresso il proprio parere.

³ ICNIRP - *International Commission on Non-Ionising Radiation Protection* (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti).

II. PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta è intesa a rivedere la direttiva 2004/40/CE per tenere conto di ricerche scientifiche più recenti e al fine di garantire un'elevata protezione dei lavoratori grazie, tra gli altri, ai seguenti fattori:

- introducendo, sulla base degli orientamenti ICNIRP⁴, ampiamente riconosciuti, un nuovo "valore di orientamento" per i rischi per la sicurezza;
- prevedendo deroghe vincolanti ai valori limite vincolanti per le applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica (RMI) e per le forze armate (interoperabilità NATO);
- consentendo il superamento temporaneo dei limiti di esposizione in situazioni specifiche istituendo un quadro di riferimento controllato relativo a deroghe per l'industria;
- rafforzando la protezione dei gruppi soggetti a rischi particolari, come le lavoratrici gestanti e i lavoratori che recano dispositivi medici impiantati, grazie all'introduzione di disposizioni particolari per casi specifici;
- introducendo misure complementari come una guida pratica non vincolante ed elenchi vincolanti di attrezzature.

Le delegazioni hanno, in generale, accolto con favore la nuova proposta ritenendola un miglioramento rispetto alla direttiva 2004/40/CE. In particolare, diverse delegazioni hanno sostenuto la proposta della Commissione, ritenendo che raggiungesse un giusto equilibrio tra la flessibilità offerta ai datori di lavoro, da un lato, e la tutela dei lavoratori dall'altro.

⁴ ICNIRP - *International Commission on Non-Ionising Radiation Protection* (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti).

Alcune delegazioni hanno tuttavia espresso preoccupazione in merito all'approccio scelto dalla Commissione, ritenendolo poco coerente con altri atti legislativi dello stesso settore e ravvisandovi una minore protezione dei lavoratori. Tali delegazioni temono inoltre che l'attuazione delle nuove norme possa essere molto problematica e ritengono opportuno discutere ulteriormente la proposta a livello di esperti, ad esempio di Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, prima di trasmetterla ai legislatori.

In particolare, alcuni Stati membri si sono opposti alla concessione di deroghe a settori specifici, ritenendo questa pratica contraria al principio della parità di trattamento, mentre altre delegazioni si sono espresse decisamente a favore delle deroghe settoriali, in particolare per quanto riguarda la RMI. Inoltre, un certo numero di delegazioni ritiene che sia i valori di azione sia il modello scientifico utilizzato debbano essere rivisti e che gli orientamenti ICNIRP non siano stati applicati correttamente, derivandone, a loro avviso, a una minore protezione dei lavoratori.

III. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA POLACCA

Il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato la proposta in diverse occasioni⁵. La proposta è stata discussa sulla base di una serie di proposte redazionali e di note esplicative⁶ fornite dagli esperti degli Stati membri, dei pareri dei Servizi giuridici del Consiglio e della Commissione e dopo aver consultato gli esperti dell'ICNIRP ed aver esaminato i risultati delle ricerche condotte in materia di campi elettromagnetici sul luogo di lavoro pubblicati nell'ambito di progetti europei di ricerca o di sostegno alle politiche. Le attività svolte durante la presidenza hanno consentito di ridurre i motivi di dissenso in merito alla proposta, in particolare:

- chiarendo l'ambito di applicazione della direttiva e specificandone la relazione con la direttiva quadro;

⁵ Il Gruppo ha discusso la proposta nel corso di 7 riunioni: 15 luglio, 5 settembre, 28 settembre, 13 ottobre, 27 ottobre, 10 novembre e 21 novembre 2011.

⁶ Documenti 14897/11 ADD 1, 15528/11 COR 1 COR 2, 15910/11, 16212/11, 16267/11, 16722/11 REV 1.

- chiarendo le disposizioni relative agli obblighi per i datori di lavoro, alla valutazione dei rischi e ai limiti;
- chiarendo il significato dell'espressione "lavoratori esposti a rischi particolari" per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici e le norme di protezione applicabili a tale gruppo;
- elaborando un approccio di compromesso rimandando alle legislazioni e/o prassi nazionali per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria;
- riscrivendo e unificando gli allegati II e III al fine di esprimere i limiti di esposizione su una gamma di frequenza continua, tra l'altro al fine di:
 - = collegare direttamente le cifre a orientamenti di sicurezza internazionali basati su dati scientifici, in particolare quelli dell'ICNIRP, in seguito ai commenti espressi dai rappresentanti degli Stati membri;
 - = rendere le cifre misurabili e rinominare alcuni valori per facilitarne l'impiego una volta tradotti nelle lingue degli Stati membri ai fini del monitoraggio dell'esposizione sul luogo di lavoro, soprattutto nelle PMI;
 - = chiarire il significato dei parametri utilizzati per esprimere i limiti di esposizione per facilitarne l'interpretazione pratica;
- suggerendo una serie di possibili opzioni di compromesso che consentano di derogare, in determinate circostanze, dai limiti di esposizione vincolanti.

Nonostante i notevoli sforzi profusi dalla presidenza e dalle delegazioni nella stesura delle proposte di compromesso e nonostante i progressi significativi compiuti nell'ambito del Gruppo, sono necessarie ulteriori consultazioni con gli esperti in merito a due ordini di questioni:

- le deroghe ai valori limite di esposizione vincolanti (nessuna delle proposte di compromesso ha ottenuto un sostegno sufficiente, tuttavia molte delegazioni sono a favore di una proposta della Commissione leggermente modificata che contenga deroghe settoriali⁷, mentre alcune delegazioni sono a favore di una proposta di compromesso basata su una deroga generale⁸);
- i limiti di esposizione e i valori di azione, così come la metodologia utilizzata, ricavandola da orientamenti di sicurezza internazionali basati su dati scientifici, in particolare nell'allegato II dell'attuale progetto di direttiva;

Altri aspetti che richiedono ulteriori discussioni sono:

- l'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda gli effetti di lungo periodo dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- la delega di poteri alla Commissione;
- la trasposizione (tavole di concordanza/documenti esplicativi).

Maggiori dettagli sulla posizione delle delegazioni si trovano nei docc. 16722/11 REV 1 e 17339/11⁹.

IV. CONCLUSIONE

Si invita il Comitato a prendere atto della presente relazione e a trasmetterla al Consiglio EPSCO dell'1 dicembre 2011.

⁷ Doc. 15528/11.

⁸ Doc. 16722/1/11 REV 1.

⁹ Questi documenti saranno distribuiti a tempo debito.